

CONTENZIOSO

Valida l'elezione del domicilio fiscale nella dichiarazione Iva

di Luigi Ferrajoli

Con il termine **residenza fiscale** si intende il *“luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale”*, mentre per **domicilio fiscale** si intende *“il luogo stabilito dalla persona, come sede principale dei suoi affari e interessi”*, così come previsto dall'[articolo 43 cod. civ.](#)

Il **domicilio fiscale** di una persona fisica **residente** in Italia coincide quasi sempre con la sua **residenza anagrafica**, mentre per coloro che **risiedono all'estero**, il **domicilio** è ubicato nel Comune in cui viene prodotto il **reddito**, ai sensi dell'[articolo 58 D.P.R. 600/1973](#). Il domicilio fiscale, in presenza di determinate circostanze, **può essere spostato in un altro Comune**, previa apposita domanda da presentare all'Amministrazione finanziaria.

La determinazione **del domicilio fiscale** è rilevante per l'Amministrazione tributaria in quanto quest'ultima **necessita** di avere un **indirizzo ufficiale**, presso il quale rintracciare il contribuente, in particolare per la necessità di notifica di avvisi, atti o comunicazioni.

Ciò posto, **la notifica di un atto impositivo** effettuata dall'Agenzia delle Entrate al contribuente **presso un luogo diverso dal domicilio fiscale** è da **considerarsi invalida**; ciò è stato recentemente confermato dall'[ordinanza n. 14280 del 04.06.2018](#) dalla Sesta Sezione della **Corte di Cassazione**.

Nel caso di specie, un contribuente aveva proposto ricorso avverso un avviso di riscossione relativo a Irpef e Iva per l'anno di imposta 2008, eccependo **l'invalidità della notifica dell'atto di accertamento**, mai ricevuto dal medesimo contribuente, in quanto eseguita dall'Ente impositore presso un domicilio fiscale diverso **da quello dichiarato nella denuncia Iva**.

La CTP aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente annullando l'atto impositivo e il conseguente avviso di riscossione, mentre la CTR, a seguito di impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la sentenza di prime cure, considerando **legittima la notifica dell'atto propedeutico**, non ritenendo rilevanti i dati indicati nella dichiarazione, presentata da quest'ultimo, di inizio di attività, variazione dei dati e cessazione dell'attività ai fini Iva.

Il contribuente decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando la violazione dell'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 35 D.P.R. 633/1972](#) in quanto, secondo il contribuente, la CTR aveva **errato nel non prendere in considerazione la variazione del domicilio** indicata dal medesimo nella dichiarazione Iva comunicata all'Ufficio fiscale.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata [ordinanza n. 14280/2018](#), ha accolto il ricorso ribadendo che, in **materia di domicilio fiscale**, *ex articolo 58 D.P.R. 600/1973*, i **soggetti che risiedono** in Italia hanno il domicilio fiscale **presso il Comune nella cui anagrafe** sono iscritti e “*in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo*”; in ordine alle notificazioni, *ex articolo 60 D.P.R. 600/1973*, tuttavia, è prevista per il contribuente “*la possibilità di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano*”.

Tale elezione deve emergere dalla dichiarazione annuale ovvero da un **altro atto** comunicato successivamente al competente ufficio amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sul punto la Corte, riprendendo i principi già enunciati in precedenti pronunce, ha precisato che “*in caso di diffidenza tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell'avviso perfezionatasi presso quest'ultimo indirizzo, atteso che l'indicazione del Comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi del D.P.R. 600/1973 articolo 58, comma 4, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento*” ([Cass. Civ. 6113/2011](#)).

Nel caso di specie il contribuente aveva indicato **nella dichiarazione annuale il proprio indirizzo situato nel comune di domicilio fiscale**, tale indicazione era da ritenersi a tutti gli effetti di legge elezione di domicilio nel suddetto luogo.

Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate **avrebbe dovuto notificare l'atto impositivo presso il domicilio fiscale dichiarato nella denuncia** di inizio attività Iva ai fini della validità sia dell'atto prodromico notificato che di quelli successivi derivanti da questo.

La Corte, pertanto, ha accolto il **ricorso proposto** dal contribuente, ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla CTR territorialmente competente, in diversa composizione, per la **liquidazione delle spese** del giudizio di legittimità.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >